

Persona giuridica - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4133 del 28/09/1977

Compimento di un atto, rientrante nella sfera di attività di un ente, da parte di un soggetto, abilitato ad agire in nome di esso, senza la previa dichiarazione di tale qualità - presunzione di compimento dell'atto nell'ambito di quella abilitazione - configurabilità - superamento - condizioni.*

Quando il soggetto, abilitato ad agire in nome di un ente (sia esso persona giuridica, sia organizzazione con autonomia patrimoniale), abbia compiuto, senza dichiarare la sua qualità di rappresentante, un atto che rientra nella sfera di attività dell'ente medesimo, sussiste una presunzione che l'atto sia stato compiuto nell'ambito di quella abilitazione, e quindi con efficacia nella sfera dei rapporti giuridici dell'ente: tale presunzione può essere vinta solo dall'accertamento che in quel comportamento si sia estrinsecata un'attività del tutto estranea alla sfera giuridica dell'ente e propria dell'agente. (nella specie un professionista pretendeva dal committente il pagamento del compenso per una prestazione che si riferiva ad un immobile appartenente ad una società, pur essendo a conoscenza che il convenuto era all'epoca amministratore unico di detta società e nonostante avesse ricevuto un acconto versato dalla società. La suprema Corte, nel rigettare la domanda, ha formulato il principio di diritto contenuto nella massima che precede). (Conf 3443/68, mass n 336550; (Conf 1934/67, mass n 328886; (contra 2417/70, mass n 348664).*

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4133 del 28/09/1977